

n. 64/13 RG Cont.

N. 445/13 SENT  
N. 447/13 CRON  
N. 447/13 REP



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, composta dai Signori Magistrati:

- dott. Oliviero DRIGANI - Presidente
- dott. Vincenzo COLARIETI - Consigliere
- dott. Claudio CERRONI - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II grado iscritta al n. 64/13 RG Cont., promossa con reclamo ex art. 181 fall. depositato il 1.2.13

**DA**

in persona del legale rappresentante, con l'avv. D. per mandato a margine del reclamo ex art. 181 fall. e dom. avv. R.

**- RECLAMANTE -**

**CONTRO**

in persona del curatore

EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA spa, in persona del legale rappresentante

**- RECLAMATI -**

*Direttore Officio  
L. 11/05/2013  
L. 11/05/2013  
L. 11/05/2013  
L. 11/05/2013*

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale presso la Corte  
d'Appello di Trieste dr. A. Curto

- INTERVENUTO -

**OGGETTO:** opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (rif. sent.  
Trib. Gorizia n. 43/12 dd. 29.11/-19.12.12)

Causa iscritta a ruolo il 1.2.2013 e trattenuta in decisione nella camera di  
consiglio del 24.4.2013. Relatore il Consigliere dott. Cerroni

#### CONCLUSIONI

Per la reclamante:

Che la Corte d'Appello di Trieste voglia, ai sensi dell'art. 18 R.D. 267/42,  
revocare il fallimento della ditta I

Per il P.M.:

Chiede la reiezione del reclamo.

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Gorizia con sentenza n. 43/12 del 29 novembre - 19 dicembre  
2012 ha dichiarato il fallimento della srl , già corrente in Gorizia.

La società fallita ha proposto reclamo con ricorso depositato il 1. febbraio  
2013.

Su richiesta della stessa parte reclamante la comparizione delle parti, già fissata  
per l'udienza del 27 marzo 2013, è stata rinviata all'udienza dell'8 aprile 2013.

Nelle more è intervenuto il Pubblico Ministero, che ha richiesto il rigetto del  
reclamo.

All'udienza dell'8 aprile 2013 la causa è stata rinviata all'odierna udienza, al  
fine di verificare l'avvenuta notificazione del reclamo introduttivo al creditore  
istante.

All'odierna udienza l'avvocato \_\_\_\_\_ difensore della reclamante, ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, depositata il 20 aprile 2013.

Con detta istanza la parte ha dato atto di non avere provveduto alla notificazione del reclamo introduttivo, assumendo peraltro di non aver potuto dare corso nel termine perentorio concesso (dieci giorni dal ricevimento) tramite pec inviata il 13 febbraio 2013) in quanto il medesimo difensore della società era affetto da stato febbrile acuto, ed inoltre per l'impossibilità di comunicare con altri stante il protratto distacco delle linee telefoniche in ragione del cambio di gestore telefonico (problematica che aveva infine dato luogo a conciliazione in sede amministrativa).

Ciò complessivamente premesso, osserva la Corte in primo luogo che dall'esame degli atti risulta che il provvedimento presidenziale dd. 8 febbraio 2013, in forza del quale è stata fissata l'originaria udienza del 27 marzo 2013 per la comparizione delle parti, è stato invece comunicato in via telematica già il 9 febbraio 2013, ossia il giorno successivo, tanto all'indirizzo del procuratore avvocato \_\_\_\_\_, quanto a quello del nominato domiciliatario avvocato \_\_\_\_\_.

Ciò premesso, il difensore istante ha dimesso certificato medico, col quale il medico curante del medesimo professionista gli aveva prescritto dieci giorni di riposo, a partire dal 14 febbraio 2013. Allo stesso tempo l'avvocato \_\_\_\_\_ ha prodotto copia di *e-mail* inoltrata alla spa \_\_\_\_\_, con la quale lamentava che da mercoledì 20 febbraio 2013 le linee telefoniche nella propria disponibilità erano inattive.

Alla stregua di quanto complessivamente rievocato in fatto, non può non essere rilevata la dirimente inerzia della parte reclamante, atteso che: a) la

comunicazione del provvedimento presidenziale di fissazione d'udienza era avvenuta già il 9 febbraio 2013, tanto nei confronti del procuratore che del domiciliatario; b) il certificato medico attesta la necessità di riposo solamente a partire dal 14 febbraio; c) la lamentata inattività delle linee telefoniche decorreva dal successivo 20 febbraio, ossia da un momento nel quale l'incombente notificatorio doveva essere già stato quantomeno richiesto a termini dell'art. 18 comma 6 l. fall..

In altre parole, e tenuto conto degli interessi in gioco, con un'attività di normale diligenza potevano essere rispettati i termini concessi, anche in ragione della presenza di domiciliatario che ben avrebbe potuto provvedere nell'ipotesi di fisica indisposizione del difensore, e della natura non personale dell'attività processuale richiesta, ossia la notificazione di un ricorso e la previa richiesta di copie per notifica (ed anche tale attività meramente esecutiva non risulta essere stata posta in essere).

Né, ovviamente, rileva l'intervento del Pubblico Ministero, che non è parte processuale necessaria ed il cui ufficio aveva ricevuto notizia della procedura da parte della Cancelleria della Corte (né, per vero, parte reclamante ha mai prospettato di avere in qualche modo avvisato il Pubblico Ministero in ordine alla proposizione del reclamo).

Atteso ciò, è insegnamento giurisprudenziale - cui la Corte non ha motivo di non prestare ossequio - che in tema di impugnazione, nei procedimenti attivati su istanza di parte, ove un termine sia prescritto per il compimento di attività, la cui omissione si risolve in un pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare nella sua interezza il tempo

assegnatogli (si che, in applicazione di detto principio, era stata esclusa l'improcedibilità del reclamo, proposto avverso il provvedimento di affidamento esclusivo del figlio naturale ad un genitore, non notificato per non avere il reclamante avuto comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di merito, contenente anche il termine per notificarlo, dovendo essere disposta la rinnovazione della notifica e fissato un nuovo termine) (Cass. 5.4.2012 n. 5493; cfr. anche Cass. 27.10.2010 n. 21978; Corte cost. 15/77). Oltre a ciò, ed in specie la comunicazione del decreto presidenziale è stata in realtà tempestivamente eseguita (v. *supra*), va *a fortiori* ricordato che l'improcedibilità del gravame era stata sancita anche in difetto di intervenuta comunicazione del decreto di fissazione d'udienza, atteso che si era osservato che, nei procedimenti camerati, il giudice è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporre la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l'obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso (Cass. 15.12.2011 n. 27086; cfr. infine, quanto al rito del lavoro ed all'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza in appello, Cass. SS UU. 30.7.2008 n. 20604)

Del pari, e l'istanza di rimessione siccome formulata dà implicitamente atto di siffatto principio, qualora un ricorso contenga l'indicazione espressa od indiretta della parte contro la quale è proposto, ma non sia stato ad essa notificato, il ricorso è inammissibile, in quanto non è possibile ordinare il rinnovo della notificazione, che suppone una notificazione eseguita in modo invalido e non una notificazione mancante (Cass. 26.6.2006 n. 14707).

Alla stregua di quanto precede, quindi, da un lato l'istanza di rimessione in termini risulta inaccoglibile, vista la totale inerzia della parte in esito al

deposito del ricorso introduttivo del giudizio d'appello, e dall'altro la causa non ha più motivo di procedere, stante l'omessa notificazione del reclamo nei confronti del creditore istante (e, per quel che rileva, anche del Fallimento litisconsorte necessario).

L'improcedibilità del reclamo assorbe all'evidenza ogni ulteriore questione. Nulla va disposto sulle spese, stante l'assenza delle altre parti neppure evocate in giudizio.

Si manda alla Cancelleria al fine di curare gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 comma 13 l. fall..

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa eccezione, così provvede:

- rigetta l'istanza di rimessione in termini, e per l'effetto dichiara l'improcedibilità del reclamo proposto dalla srl | nei confronti della sentenza del Tribunale di Gorizia n. 43/12 dd. 29.11-19.12.12, dichiarativa del fallimento della srl | già corrente in Gorizia;
- nulla per le spese;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 comma 13 l. fall..

Trieste, 24.4.2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

Oggi il 06. MAG. 2013

Il Funzionario Giudiziario

Anna Maria Patrone